

STATUTO

LA CITTA' DELLA GIOIA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CANOSA DI PUGLIA BA VIA
CORSICA 24

Numero REA: BA - 569494

Codice fiscale: 07605570725

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 17-04-2014 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "A"
AL N° 241 DI RACCOLTA
STATUTO della

"La città della gioia - Società Cooperativa Sociale"

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

ARTICOLO 1 - E' costituita, la Società Cooperativa Sociale a responsabilità limitata sotto la denominazione: **"La città della gioia - Società Cooperativa Sociale"**, in sigla **"La città della gioia - Coop. Soc."**.

La società sarà disciplinata dalle norme contenute in questo atto, nell'allegato statuto, nei regolamenti interni, dalla normativa speciale in materia di cooperative sociali, dagli artt. 2511 e seguenti del C.C. e, in quanto compatibili dalle norme previste dalla legge per le società a responsabilità limitata.

Se venissero superati i limiti previsti dall'art. 2519 C.C., l'assemblea dei soci dovrà essere convocata senza indugio dall'organo amministrativo al fine di adeguare il presente statuto alla normativa in materia di Società per Azioni, nei limiti della compatibilità.

ARTICOLO 2 - La Cooperativa ha sede nel Comune di Canosa di Puglia e potrà istituire, ai sensi di Legge, sedi secondarie, succursali e filiali.

Il domicilio dei soci per quanto riguarda i rapporti con la società è quello risultante dal libro soci.

ARTICOLO 3 - La Cooperativa avrà durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata a norma di Legge.

TITOLO II

SCOPO-OGGETTO

ARTICOLO 4 - La cooperativa sociale ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e alla integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi ai sensi dell'art. 1 lettera a) della legge n. 381/91.

Pertanto la cooperativa non ha scopo di lucro ma scopo mutualistico in quanto si propone di soddisfare l'interesse dei soci ad ottenere occasioni di lavoro a condizioni più vantaggiose rispetto a quelle che gli stessi otterrebbero sul mercato.

La società, nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente, e previa acquisizione delle eventuali autorizzazioni richieste, con esclusione di ogni attività per le quali vi è una riserva di legge, preponendovi ove necessario personale tecnico e legalmente qualificato, ha per oggetto:

- l'organizzazione e la gestione di scuole private in genere, parificate e non parificate, operanti nell'ambito dell'istruzione prescolastica, dell'istruzione primaria e secondaria, comprese a titolo esemplificativo e non esaustivo le scuole materne e le scuole primavera e le scuole speciali collegate a quelle primarie;

- l'organizzazione e la gestione di corsi di formazione professionale e per lo sport e per lo sviluppo conoscitivo personale in genere compresi a titolo esemplificativo e non esaustivo i corsi di informatica, lingua straniera, arte, recitazione, musica, spettacolo, fotografia, danza, calcio, baseball, ginnastica, nuoto;

- i servizi di doposcuola organizzati in materia di istruzione compresi i corsi di recupero e il tutoraggio universitario;

- la gestione di ludoteche per intrattenimento bambini e animazione feste con preparazione di buffets alimentari e non, la gestione ed organizzazione di campi scuola e colonie estive; la gestione dei musei di ogni genere, luoghi e monumenti storici e attrazioni simili, la conservazione dei siti storici, le attività delle guide turistiche, le attività di biblioteche ed archivi, la gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche;
- le attività degli asili nido, delle mense scolastiche, i servizi di baby sitting, i servizi di trasporto a scuola, di assistenza al trasporto a scuola in pullman, con o senza maestra;
- l'erogazione di servizi sanitari e parasanitari a domicilio dei pazienti o altrove, inclusi a titolo esemplificativo: corsi di formazione BLS-D e PBLIS-D, corsi di primo soccorso, manovre di disostruzione da corpo estraneo, gestione di case di cura;
- l'erogazione di servizi sociali e di assistenza sociale svolti a favore di individui o famiglie, presso il loro domicilio o altrove.

La cooperativa potrà partecipare ad appalti e sub-appalti pubblici e privati.

La cooperativa potrà beneficiare di ogni contributo e agevolazioni consentiti dalle leggi regionali, nazionali e comunitarie.

La società potrà compiere, infine, in via accessoria e non prevalente, in modo da non violare le vigenti disposizioni di legge e, in ogni caso, sempre nell'interesse sociale, tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari, finanziarie, locative ed ipotecarie che saranno ritenute utili o necessarie a tal fine, compreso il rilascio, anche a favore di terzi, di garanzie personali in genere e di garanzie reali su immobili di proprietà, nonché assumere partecipazioni ed interessenze in altre società od imprese aventi oggetto analogo od affine o comunque connesso col proprio, il tutto in via non prevalente ed in conformità a quanto disposto della Legge 5 luglio 1991 n.197.

Resta altresì tassativamente escluso dall'oggetto sociale lo svolgimento di qualsiasi attività che sia riservata, a tenore delle vigenti leggi, a professioni protette e che pertanto potrà essere svolta, esclusivamente a livello personale, da professionisti-persone fisiche iscritti negli appositi Albi o Ordini professionali.

E' esclusa altresì qualsiasi forma di raccolta di risparmio fra il pubblico.

Su delibera dell'assemblea dei soci, la cooperativa potrà aderire ad associazioni nazionali di tutela del movimento cooperativo nonché ad altri organismi economici o sindacali che si propongono iniziative di attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro e di servizi.

ARTICOLO 5 - La società cooperativa è a mutualità prevalente, ai sensi dell'art. 2512 c.c.; pertanto nello svolgimento della propria attività si avvarrà prevalentemente delle prestazioni lavorative dei soci.

Nei limiti di quanto sopra stabilito, la società potrà svolgere la propria attività anche con i terzi.

La società verrà iscritta nell'apposito albo istituito presso il Ministero delle attività produttive ai sensi dell'art. 2512, u.c., c.c.

La stessa resta pertanto soggetta alle prescrizioni di cui all'art. 2514 C.C. meglio specificate negli art. 19 dell'allegato statuto.

TITOLO III

SOCI

ARTICOLO 6 - Il numero dei soci è variabile ed illimitato, ma comunque

mai inferiore al minimo prescritto dalle disposizioni di legge.

Possono essere soci tutti i cittadini italiani e stranieri, di ambo i sessi, e che per la loro effettiva capacità di lavoro, attitudine e specializzazione professionale possano partecipare all'attività della società e cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo, conformemente a quanto previsto da eventuale regolamento interno alla cooperativa; relativamente agli stranieri dovrà essere verificata la condizione di reciprocità, ai sensi dell'art. 16 delle preleggi del Codice Civile, salvo diversa disposizione di legge.

Possono essere ammessi, ai sensi dell'art. 2 della Legge 381/91 soci volontari che prestino la loro attività gratuitamente fatto salvo soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

I soci pertanto si distinguono in soci prestatori-cooperatori e soci volontari.

Il numero dei soci volontari non può superare la metà del numero complessivo dei soci ai sensi della Legge n. 381/91.

Possono essere inoltre ammesse come soci persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del libro soci in base all'appartenenza delle categorie suindicate.

ARTICOLO 7 - Chi intende diventare socio deve presentare all'organo amministrativo domanda scritta su apposito modulo predisposto dall'organo stesso, dichiarando di obbligarsi all'osservanza del presente statuto e dei regolamenti interni e specificando:

- a) nome e cognome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza ovvero denominazione sociale, data e luogo di costituzione per le persone giuridiche o enti;
- b) l'ammontare della quota che intende sottoscrivere che in ogni caso non potrà eccedere il limite massimo previsto dalla legge;
- c) i requisiti personali comprovanti l'appartenenza dell'aspirante socio alla categoria professionale corrispondente all'oggetto della Cooperativa, e rispondenti ad eventuali regolamenti interni della cooperativa in materia di ammissione di nuovi soci;
- d) l'impegno al versamento della quota sottoscritta, al versamento dell'eventuale sovrapprezzo, ai sensi dell'art. 2528 C.C., almeno per la metà all'atto della sottoscrizione e per la restante parte nei tempi e nei modi stabiliti dall'organo amministrativo.
- e) l'indicazione della categoria a cui chiede di essere iscritto.

La procedura di ammissione è disciplinata dall'art. 2528 del codice civile.

La delibera di ammissione sarà annotata nel libro soci dopo che il nuovo socio ammesso abbia versato la quota sottoscritta e almeno la metà dell'eventuale sovrapprezzo; trascorso un mese dalla data di comunicazione di ammissione senza che sia stato effettuato detto versamento, la delibera diventerà inefficace.

ARTICOLO 8 - I soci sono obbligati:

- al versamento della quota sottoscritta con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 18, all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle delibere adottate dagli organi sociali;
- al versamento del sovrapprezzo eventualmente determinato ai sensi dell'art. 2528 secondo comma C.C.;
- a prestare, salvo il caso di persona giuridica o ente socio, il proprio lavoro

nella società secondo quanto previsto nel regolamento.

I soci potranno effettuare prestiti alla società nei limiti di legge. Detti finanziamenti non saranno produttivi di interesse e dovranno essere restituiti nel momento in cui la società avrà la disponibilità liquida ed anche a più riprese. Detti finanziamenti potranno a richiesta dei soci, essere capitalizzati.

TITOLO IV

CAPITALE SOCIALE E PARTECIPAZIONI SOCIALI

ARTICOLO 9 - Il capitale sociale della società è variabile ed è rappresentato da quote del valore nominale minimo di Euro 100,00 (cento virgola zero zero) cadauna. Detto capitale potrà essere liberato solo con conferimenti in denaro.

I conferimenti dovranno essere eseguiti contestualmente alla sottoscrizione.

L'ammissione di nuovi soci nelle forme previste dall'art. 2528 C.C. non importa modifiche dell'atto costitutivo, la società tuttavia, può deliberare aumenti di capitale con modifica dell'atto costitutivo nelle forme previste dagli art. 2438 e seguenti C.C.

L'esclusione o la limitazione al diritto di opzione sarà autorizzata dall'Assemblea su proposta motivata degli Amministratori.

ARTICOLO 10 - Le quote di partecipazione non potranno essere sottoposte a pegno o a vincoli, nè essere cedute senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo ai sensi dell'art. 2530 del C.C. e con le modalità previste nel medesimo articolo.

Qualora la Cooperativa abbia beneficiato di agevolazioni le quote di partecipazione e l'azienda sociale non possono essere trasferite, entro 6 (sei) anni dalla presentazione della relativa domanda a soggetti che farebbero venir meno le condizioni di accesso alle agevolazioni.

TITOLO V

RECESSO-ESCLUSIONE-MORTE

ARTICOLO 11 - I soci cessano di appartenere alla società per recesso, per esclusione e per causa di morte o per scioglimento della persona giuridica socia.

ARTICOLO 12 - Il socio cooperatore può recedere dalla società nei casi previsti dalla legge.

Si applicherà l'art. 2532 C.C.

ARTICOLO 13 - L'esclusione del socio può aver luogo oltre che nei casi previsti dalla legge anche qualora il socio:

- si renda inadempiente verso le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- in qualunque modo danneggi moralmente o materialmente la Cooperativa, fomentando dissidi e discordie tra i soci;
- cessi in via definitiva il rapporto di lavoro o l'attività di volontariato;

L'esclusione diventa efficace dall'annotazione nel libro soci.

In caso di opposizione l'annotazione dovrà essere effettuata solo dopo l'esaurimento del procedimento di opposizione.

Si applicherà l'art. 2533 C.C.

ARTICOLO 14 - Le delibere adottate in materia di recesso ed esclusione, devono essere comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata a/r.

ARTICOLO 15 - In caso di morte del socio agli eredi o ai legatari spetta la liquidazione della partecipazione sociale.

ARTICOLO 16 - I soci receduti, esclusi e gli eredi dei soci deceduti, hanno diritto alla liquidazione della quota e precisamente:

- al rimborso della partecipazione interamente liberata;
- al rimborso del sovrapprezzo qualora sussista nel patrimonio sociale e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale sociale ai sensi dell'art. 2545-quinquies comma 3.

La liquidazione della quota comprensiva di quanto sopra eventualmente al netto delle perdite imputabili a capitale è effettuata in base al bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati o hanno avuto effetto le cause di scioglimento del singolo rapporto sociale.

Il relativo pagamento sarà effettuato dalla società cooperativa entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio.

Le partecipazioni sociali assegnate al socio ai sensi degli artt. 2545-quinquies e sexies saranno liquidate agli aventi diritto, unitamente agli interessi legali, in numero 18 (diciotto) rate mensili d'eguale importo ad iniziare dal mese successivo all'approvazione del bilancio.

Il diritto alla liquidazione si prescrive decorsi cinque anni dall'approvazione del bilancio dell'esercizio in cui si è verificata o è divenuta efficace la causa di scioglimento del singolo rapporto sociale ed il relativo valore è devoluto a riserva legale.

Il socio uscente o gli eredi di quello defunto sono obbligati verso la società nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota se entro un anno dallo scioglimento del rapporto si manifesta insolvenza della società.

TITOLO VI

PATRIMONIO SOCIALE - BILANCIO - RISTORNI

ARTICOLO 17 - Il patrimonio sociale è costituito:

- a) dal capitale sociale;
- b) dalla riserva legale;
- c) dall'eventuale sovrapprezzo;
- d) da eventuali riserve straordinarie;
- e) dal fondo per lo sviluppo tecnologico o la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;
- f) qualunque liberalità che pervenisse alla cooperativa per essere impegnata al fine del conseguimento degli scopi sociali.

ARTICOLO 18 - Il pagamento della quota sociale deve avvenire contestualmente alla sottoscrizione.

Le modalità ed i termini di versamento della quota di conguaglio patrimoniale saranno deliberate dall'organo amministrativo della cooperativa in relazione alle esigenze economico finanziarie della stessa e saranno contenute in apposita deliberazione che l'organo amministrativo assumerà entro il 31 dicembre di ogni anno.

In ogni caso il versamento della quota di conguaglio patrimoniale dovrà essere eseguito entro il termine massimo di tre anni dalla ammissione del nuovo socio.

La somma versata per la quota di conguaglio patrimoniale non è rimborsabile in alcun caso.

ARTICOLO 19 - L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo redigerà il bilancio e tutti i documenti prescritti dalle vigenti normative.

Il bilancio dovrà essere approvato entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o entro 180 (centottanta) giorni, qualora venga redatto bilancio consolidato, ovvero lo richiedano particolari esigenze sociali

connesse alla struttura e all'oggetto della società evidenziate dagli amministratori secondo quanto previsto dalla vigente normativa.

L'assemblea che approva il bilancio, delibera sulla destinazione degli eventuali utili annuali che saranno così ripartiti:

- a) almeno il 30% (trenta per cento) al fondo a riserva legale;
- b) un dividendo ai soci in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi aumentato di 2 punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato ai sensi dell'art. 2514 primo comma lett. a) C.C.;
- c) il 3% (tre per cento) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;
- d) ad eventuale riserva straordinaria.

Ai sensi dell'art. 2514 è vietato distribuire le riserve tra i soci cooperatori e remunerare gli strumenti finanziari eventualmente emessi, offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a 2 punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi ed è vietato distribuire dividendi in misura superiore a quanto previsto al precedente punto b).

ARTICOLO 20 - L'assemblea in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione dei ristorni nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge; il criterio di ripartizione dei ristorni sarà determinato dalla media ponderata delle percentuali relative alle prestazioni e agli apporti effettuati dai soci nella società, nel rispetto del principio della parità di trattamento ai sensi dell'art. 2516 C.C..

Alla chiusura dell'esercizio sociale sulla scorta delle risultanze del bilancio, la società rileverà la percentuale dei ristorni da attribuire ai soci che in ogni caso dovrà essere proporzionale alla quantità e alle qualità degli scambi mutualistici.

Nella delibera di distribuzione dei ristorni ai soci, l'assemblea potrà avvalersi delle facoltà previste dall'ultimo comma dell'art. 2545 sexies C.C.

TITOLO VII

ORGANI SOCIALI

ARTICOLO 21 - Sono Organi della Società: a) l'assemblea dei soci; b) l'organo amministrativo; c) il Collegio Sindacale.

ARTICOLO 22 - L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge e al presente statuto obbligano tutti i soci compresi gli assenti e i dissenzienti.

L'assemblea, nei casi imposti dalla Legge, deve essere convocata da uno o più amministratori anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia; in caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal collegio sindacale, se nominato, o anche da un socio.

L'assemblea, negli altri casi, potrà essere convocata oltre che da uno o più amministratori, da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

L'assemblea viene convocata con avviso spedito quindici giorni o, se spedito successivamente, ricevuto almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata a.r., o consegnata a mano e controfirmata per ricezione, con fax o telegramma, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio o al numero di fax risultante dai libri sociali.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora

dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati della riunione su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

ARTICOLO 23 - L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro il termine stabilito per l'approvazione del bilancio.

DIRITTO DI VOTO

ARTICOLO 24 - Hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno 90 (novanta) giorni nel libro dei soci.

Ciascun socio cooperatore ha un voto qualunque sia il valore della quota posseduta.

Non possono essere attribuiti voti plurimi.

Il socio moroso non può esercitare il diritto di voto.

DELEGHE

ARTICOLO 25 - Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare da altro socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l'indicazione di eventuali facoltà e limiti di subdelega.

Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per la seconda convocazione.

Ogni socio non può rappresentare più di un altro socio.

La rappresentanza non può essere conferita ad amministratori e ai sindaci, se nominati.

SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

ARTICOLO 26 - L'assemblea è presieduta dalla persona designata dalla maggioranza degli intervenuti.

Al presidente dell'assemblea spettano i poteri di cui all'art. 2479-bis comma 4 c.c.

VERBALE DELL'ASSEMBLEA

ARTICOLO 27 - Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario se nominato o dal Notaio.

Il verbale delle modificazioni dell'atto costitutivo di nomina e revoca dei liquidatori e della revoca dello stato di liquidazione, è redatto dal Notaio, ai sensi dell'art. 2480 c.c..

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA

ARTICOLO 28 - L'assemblea delibera su tutte le materie ad essa riservate dalla Legge e dal presente statuto; in particolare sono riservate alla competenza dell'assemblea:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili nei limiti stabiliti dalla legge e dal presente statuto;
- b) la nomina e revoca degli amministratori, la determinazione del relativo compenso e la scelta tra i vari sistemi di amministrazione;
- c) la nomina e revoca dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e la determinazione del relativo compenso;
- d) le modificazioni dello statuto;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- f) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;
- g) la proposta di ammissione a procedure concorsuali;
- h) la decisione di emettere titoli di debito;
- i) l'approvazione dei regolamenti interni;
- l) l'autorizzazione di cui all'art. 2524 ultimo comma C.C.

QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

ARTICOLO 29 - L'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti e delibera a maggioranza assoluta dei presenti in assemblea.

Nei casi previsti dal precedente art. 28 lett. d), e) ed f) è comunque richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà dei soci regolarmente iscritti nel libro soci.

Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.

AMMINISTRAZIONE

ARTICOLO 30 - La società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in sede della nomina:

- a) da un Amministratore Unico;
- b) da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o cinque membri secondo il numero determinato dai soci in sede di nomina;
- c) da due amministratori con firma congiunta o disgiunta secondo quanto sarà stabilito nell'atto di nomina, salvo quanto per legge ai sensi dell'art. 2475 ultimo comma riservato alla competenza dell'organo di amministrazione; in tale caso si applicano, rispettivamente, gli articoli 2257 e 2258 c.c., ma la decisione di cui al terzo comma dell'art.2257 c.c. e al secondo comma dell'art.2258 c.c. è adottata dagli amministratori a maggioranza calcolata per teste.

Nel consiglio potranno essere nominati soci o non soci, ma in ogni caso la maggioranza sarà scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

L'Amministratore Unico dovrà scegliersi tra i soci cooperatori.

Ai fini della nomina troverà applicazione l'art. 2382 C.C. relativo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Troverà applicazione il divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 C.C.

ARTICOLO 31 - L'Amministratore Unico o i due amministratori restano in carica a tempo indeterminato fino a revoca o dimissioni oppure tre esercizi e

sono rieleggibili secondo quanto verrà stabilito nell'atto di nomina, mentre, il Consiglio di Amministrazione resta in carica tre esercizi ed è rieleggibile.

In ogni caso la cessazione degli amministratori per scadenza del termine, avrà effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo sarà stato ricostituito, ai sensi dell'art. 2385 secondo comma C.C..

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, si applicherà l'art. 2386 C.C..

ARTICOLO 32 - Nel caso in cui l'amministrazione è affidata ad un Consiglio di Amministrazione, il funzionamento dello stesso è regolato dai punti che seguono e dalle norme dettate in materia di società per azioni:

a) Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il Presidente e il Vice Presidente se non nominati già dai soci;

b) Le decisioni del consiglio di Amministrazione, saranno adottate con il metodo collegiale;

c) Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nelle sede sociale o altrove, purchè nel territorio italiano, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta domanda da almeno un amministratore.

Il Consiglio viene convocato dal Presidente con lettera da spedirsi almeno otto giorni prima dell'adunanza, agli amministratori ed ai sindaci effettivi, se nominati, ovvero consegnata a mano e controfirmata per ricezione. In caso di urgenza, la convocazione avviene con telegramma, da spedirsi almeno tre giorni liberi prima dell'adunanza.

L'avviso dovrà indicare la data, l'ora e il luogo della riunione e gli argomenti da trattare.

In difetto di tali formalità il Consiglio delibera validamente con la presenza di tutti gli amministratori e dei sindaci effettivi in carica, se nominati.

La riunione collegiale è validamente costituita purchè sia presente almeno la maggioranza assoluta degli amministratori. Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti, non computandosi le astensioni.

Di ogni adunanza viene redatto verbale su apposito libro sottoscritto da parte del presidente e del segretario che potrà essere anche estraneo al Consiglio.

ARTICOLO 33 - L'Organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione della società per tutti gli atti di amministrazione ordinaria o straordinaria, salvo quanto per legge o per statuto è riservato all'esclusiva competenza dei soci.

In particolare sono di competenza degli amministratori e non possono essere da questi delegati, i poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci oltre i poteri nelle materie previste dall'art. 2381 C.C.; sono inoltre di competenza degli amministratori le autorizzazioni relative all'acquisto o al rimborso delle quote della società nei limiti dell'art. 2529 C.C., e quelle relative al trasferimento delle quote sociali, nonché la redazione della relazione annuale sul carattere mutualistico della cooperativa nonché la compilazione dei regolamenti interni previsti dallo statuto.

In sede di nomina possono essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.

Qualora la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, esso, potrà delegare nel rispetto dei limiti di cui all'art. 2544 C.C. ad uno o più dei suoi membri, anche disgiuntamente tra loro, in veste di Consigliere Delegato, parte dei suoi poteri fatti salvi i poteri non delegabili per legge.

Le cariche di Presidente o di Vice Presidente e di Amministratore Delegato sono cumulabili.

ARTICOLO 34 - La rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta: all'Amministratore Unico, al Presidente del Consiglio di Amministrazione, all'Amministratore Delegato, nei limiti della delega, a ciascuno degli amministratori disgiuntamente in caso di amministrazione disgiuntiva, a tutti gli amministratori congiuntamente, in caso di amministrazione congiuntiva.

Essi firmeranno premettendo la denominazione sociale.

L'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione, con l'autorizzazione del Consiglio o i due amministratori con firma congiunta o disgiunta potranno nominare procuratori speciali per singoli atti o per determinate categorie di atti.

L'organo amministrativo potrà altresì nominare direttori generali.

La Cooperativa per la nomina dell'eventuale preposto alla gestione tecnica o per ottenere autorizzazioni amministrative potrà designare anche non soci.

CONTROLLO INDIVIDUALE DEI SOCI

ARTICOLO 35 - I soci che non partecipano all'amministrazione, hanno diritto di avere dagli amministratori, notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare anche tramite professionisti di loro fiducia a proprie spese, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

ORGANO DI CONTROLLO

ARTICOLO 36 - Nei casi previsti dalla legge o qualora i soci decidessero di avvalersi di un organo di controllo, verrà nominato il Collegio sindacale composto di tre Sindaci effettivi e da due supplenti.

I sindaci durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili; in ogni caso il collegio decade al momento dell'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio sociale decorrente dalla sua nomina.

L'assemblea che elegge i sindaci e il Presidente del Collegio Sindacale, determinerà i compensi loro spettanti.

Il collegio sindacale esercita il controllo contabile e vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto di principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

In tutti i casi di nomina obbligatoria o facoltativa del collegio sindacale si applicheranno le relative norme dettate in materia di società per azioni.

TITOLO VIII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ARTICOLO 37 - La società si scioglie nei casi previsti dagli artt. 2545 duo decies, 2545 septies decies e 2522 terzo comma C.C. e negli altri casi previsti dalla legge.

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve, senza indugio effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dal terzo comma dell'art. 2484 C.C. e, se l'assemblea non vi abbia già provveduto, dovrà convocare l'assemblea stessa per le necessarie deliberazioni, ai sensi del primo comma dell'art. 2487 C.C..

La delibera di nomina dei liquidatori e di determinazione dei loro poteri, comunque avvenuta, dovrà essere iscritta a cura dei liquidatori entro 30 (trenta) giorni nel Registro delle Imprese.

I liquidatori avranno il potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione,

salve le limitazioni che si riterranno di prevedere in sede di nomina, ai sensi degli artt. 2489 primo comma e 2487 primo comma, lettera c) C.C..

In caso di scioglimento la società avrà l'obbligo di devolvere l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

TITOLO IX REGOLAMENTI INTERNI

ARTICOLO 38 - Per meglio disciplinare il funzionamento interno, ed in particolare per determinare le regole per lo svolgimento dell'attività mutualistica, nonché per l'ammissione dei soci, l'organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dei soci riuniti in assemblea.

Firmato come per legge: Brigida PRINCIGALLI - Filomena CANNONE - Dorotea LOSETO - FORNELLO Sabrina - SERRA Annalisa - Pietro ACQUAVIVA Notaio. Vi è il segno del sigillo.

**E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE ED AI SUOI
ALLEGATI CONSERVATO NEI MIEI ATTI MUNITA DELLE
PRESCRITTE FIRME E COMPOSTA DI FOGLI
_____ CHE RILASCIO AD USO CUI COMPETE .**

BISCEGLIE, LI'

[illegible]